

(N. 2011-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE BERTONE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

di concerto col Ministro del Bilancio

NELLA SEDUTA DEL 29 MAGGIO 1957

Comunicata alla Presidenza il 14 giugno 1957

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1957-58.

ONOREVOLI SENATORI. — La speranza, sorta dopo la approvazione dei bilanci finanziari in Senato nella prima quindicina di aprile, che fosse spianata la via alla approvazione di tutti i bilanci nel termine di legge, purtroppo si è dileguata.

La crisi governativa di maggio, interrompendo i lavori parlamentari, ha reso impossibile la approvazione entro giugno.

E il Governo con disegno di legge presentato il 29 maggio u. s. proponeva l'esercizio provvisorio per due mesi, ossia fino al 31 agosto.

Già non sarebbe stata agevole cosa attuare questo proposito: ma la nuova crisi sopraggiunta lo ha reso estremamente difficile. E non occorre darne la dimostrazione. Onde appare senz'altro opportuno deliberare la proroga dell'esercizio provvisorio al 31 ottobre, onde evi-

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tare al Parlamento di deliberare una seconda proroga quando, come può ritenersi del tutto probabile, non si giunga in tempo ad approvare i bilanci entro il 31 agosto.

In tal senso la Commissione approva la concessione dell'esercizio provvisorio, modificandosi l'articolo 1 del disegno di legge, con spostare

la data ivi indicata « 31 agosto » a quella « 31 ottobre 1957 ».

Naturalmente è auspicabile che prima delle ferie estive venga approvato il maggior numero possibile di bilanci.

BERTONE, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

Il Governo è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando siano approvati per legge e non oltre il 31 agosto 1957, i bilanci delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1957-58 secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa e con le disposizioni e modalità previste nei relativi disegni di legge, costituenti il progetto di bilancio per l'anno finanziario medesimo, presentato alle Assemblee legislative il 30 gennaio 1957.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il 1° luglio 1957.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Il Governo è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando siano approvati per legge e non oltre il 31 ottobre 1957, i bilanci delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1957-58 secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa e con le disposizioni e modalità previste nei relativi disegni di legge, costituenti il progetto di bilancio per l'anno finanziario medesimo, presentato alle Assemblee legislative il 30 gennaio 1957.

Art. 2.

Identico